



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 214/2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati

Mario Nispi Landi Presidente

Gerardo de Marco Giudice relatore

Paola Lo Giudice Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 13 settembre 2019 al n. **20083** del registro
di Segreteria,

sul ricorso in riassunzione

proposto da **SOGET spa** (c.f. 01807790686), difesa dall'Avv. Sergio
Della Rocca (DLLSRG61B12G878X) e dall'Avv. Danilo Monaco
(MNCDNL71L04C632W)

contro

Comune di Pescara (c.f. 00124600685), difeso dall'Avv. Lorena
Petaccia (C.F. PTCLRN63T56C632G) e dall'Avv. Marco De Flaviis
(C.F. DFLMRC70B28Z133H) dell'Avvocatura Comunale

uditi

all'udienza pubblica del 13 aprile 2021 l'Avv. Lorena Petaccia per il
comune di Pescara e l'Avv. Sergio Della Rocca per SOGET, nonché il
Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Marco Di

Marco, come da verbale;

PREMESSO IN FATTO

- la SOGET, nella sua qualità di incaricata del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate del Comune di Pescara dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2017, aveva adito il Tribunale di Pescara per chiedere l'emanazione di decreto ingiuntivo in relazione ad una serie di fatture emesse nei confronti del Comune tra il 2010 e il 2017, rimaste insolute;

- il Tribunale di Pescara, con decreto n. 266/2018 del 14 febbraio 2018, ha ingiunto al Comune di Pescara il pagamento della somma complessiva di € 604.574,17 oltre accessori e spese;

- il Comune di Pescara, con atto di citazione del 27 marzo 2018, notificato il 30 marzo 2018, ha proposto rituale opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;

- con sentenza n. 1650 del 13 novembre 2018 il Tribunale di Pescara ha dichiarato: *"il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti"*;

- la SOGET ha quindi riassunto la causa dinanzi a questa Sezione giurisdizionale;

- il Comune di Pescara si è costituito in giudizio proponendo contestazioni ed eccezioni di rito e di merito;

- la causa è stata discussa all'udienza del 22 settembre 2020 e poi aggiornata all'udienza del 13 aprile 2021, con autorizzazione delle parti al deposito di note difensive per meglio precisare alcuni aspetti

meritevoli di chiarimento, come da verbale;

- all'udienza del 13 aprile, in particolare, il Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale Marco Di Marco, ha rassegnato oralmente le proprie conclusioni ex art 172, lett d), del codice di giustizia contabile, aderendo sostanzialmente alle conclusioni formulate dal Comune;

- in estrema sintesi, il Pubblico Ministero ritiene che le domande di SOGET siano infondate in diritto e in fatto; si associa quindi alle conclusioni del Comune, anche in punto di giurisdizione esclusiva (trattandosi di servizi aggiuntivi ricadenti nella materia della contabilità pubblica); le attestazioni delle attività svolte sarebbero a suo dire irrilevanti, non fornendo informazioni utili sui servizi specificamente oggetto di contestazione;

- l'Avv. Della Rocca, per SOGET, ha ripercorso gli atti ed ha insistito in particolare sulle attestazioni rilasciate dal Comune sul regolare svolgimento del servizio, con efficacia fidefaciente; per altro verso, ritiene irrilevante la pendenza di altra controversia dinanzi al TAR, benché riguardante l'applicazione di sanzioni da parte del Comune nei confronti di SOGET per supposti ritardati versamenti;

- l'Avv. Petaccia, per il Comune, si è riportata agli atti, richiamandone i contenuti essenziali; ha insistito sulla inammissibilità dell'eccezione di SOGET relativa alla giurisdizione, salva ovviamente la rilevazione d'ufficio di un conflitto negativo di giurisdizione; ha ricordato infine che la controversia pendente dinanzi al TAR non è stata ancora decisa e che in essa è in contestazione un controcredito

dell'ente locale ben più consistente delle fatture qui in esame;

CONSIDERATO IN DIRITTO

sulla giurisdizione

- in punto di giurisdizione, SOGET insiste anche dinanzi a questa Corte sulla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una tipica ipotesi di richiesta di pagamento di fatture insolute in relazione a prestazione di servizi; in particolare, a suo avviso, nella vicenda di specie non siamo in presenza di una domanda avente ad oggetto questioni che coinvolgono la gestione secondo criteri giuridici-contabili, quali, ad esempio, domande di rimborso, discarico, inesigibilità, ma ad un pagamento di somme per la prestazione di servizi;

- il Comune, da parte sua, eccepisce il giudicato interno e si riporta alle statuizioni del giudice civile, sostenendo che la giurisdizione si sarebbe ormai radicata dinanzi a questa Corte dei conti e che, comunque, la causa apparterrebbe alla giustizia contabile, vertendosi in materia di rapporti tra ente creditore ed agente della riscossione, quindi in materia "di conto", come da consolidata giurisprudenza di legittimità;

- al riguardo, va confermata la giurisdizione di questa Corte sulla controversia;

- come già correttamente osservato dal Tribunale di Pescara nella citata sentenza n. 1650 del 13 novembre 2018, si tratta di rapporti prevalentemente riconducibili alle gestioni svolte da SOGET quale agente contabile per la riscossione delle entrate comunali, nonché ad altre attività comunque connesse, accessorie o strumentali

alle predette gestioni;

- in proposito, vale dunque il principio di attrazione e di concentrazione delle tutele, essendo necessario che l'assetto dei rapporti tra Comune e agente contabile sia definito per quanto possibile in maniera unitaria, come reso evidente dall'intreccio delle molteplici questioni controverse, dinanzi compendiate, e dalle relative interconnessioni (afferenti, ad esempio, alla maturazione dell'aggio o dei compensi anche sugli incassi effettuati direttamente dall'ente), che renderebbero estremamente complessa oltre che inopportuna una gestione separata di profili inestricabilmente intrecciati tra loro;

- residuano, per la verità, come ha osservato SOGET, alcuni servizi per i quali la connessione con la gestione di denaro o crediti comunali (cioè con il "rapporto di servizio" necessario a fondare la giurisdizione contabile) appare eccessivamente labile, se non insussistente (si vedano, ad esempio, le fatture relative alla realizzazione del "calcolatore TARI");

- pur tuttavia, considerato che il Comune afferma la giurisdizione di questa Corte sull'intero paniere di fatture (così come il Pubblico Ministero, che ha concluso in conformità) e che la stessa SOGET non ha impugnato, in punto di giurisdizione, la sentenza del Tribunale di Pescara, ma ha riassunto la causa dinanzi a questa Corte, non si ravvisa l'opportunità di sollevare d'ufficio un conflitto negativo parziale di giurisdizione, stralciando alcune soltanto delle fatture in contestazione;

- piuttosto, anche per motivi di economia processuale e di

ragionevole durata del processo, può ritenersi ormai validamente

radicata l'intera controversia dinanzi a questa giurisdizione contabile;

sull'ammissibilità e procedibilità

- il Comune eccepisce la inammissibilità e improcedibilità della domanda, essendosi riproposta dinanzi a questa Corte, tal quale, una domanda fondata su un titolo giudiziale opposto in sede civile e revocato dal giudice dell'opposizione;

- eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della domanda per estrema genericità della sua formulazione e per mancanza di un collegamento logico-giuridico ad atti o convenzioni ben identificati, che possano consentire una corretta identificazione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa;

- l'eccezione non può essere accolta;

- la questione, che origina dalla traslazione dinanzi a questa Corte, ad opera della parte opposta, del giudizio di cognizione inizialmente introdotto dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione a decreto ingiuntivo, può dirsi superata dalla presentazione delle memorie illustrative in corso di causa, autorizzate dalla Sezione;

- al riguardo, cade opportuno precisare, in ogni caso, che il ricorso per decreto ingiuntivo – anche a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario – non può essere trasferito, sic et simpliciter, dinanzi alla Corte dei conti, mediante una mera riassunzione *per relationem*; il codice di giustizia contabile, invero, non conosce il procedimento per decreto ingiuntivo, né quello

di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché, in casi simili, la domanda di parte ricorrente (tale essendo, in fattispecie, la parte convenuta nel giudizio di opposizione) andrebbe comunque rielaborata (ferma restandone l'identità) e veicolata nelle forme proprie del giudizio ad istanza di parte dinanzi alla Corte dei conti, laddove la parte opposta dinanzi al giudice ordinario riveste, per l'appunto, il ruolo di parte attrice in questa sede, tale essendo anche dal punto di vista sostanziale, con ogni conseguenza in punto di requisiti di ammissibilità, di procedura e di oneri probatori;

- la posizione processuale delle parti, infatti, si trova ad essere invertita nel presente processo, e tanto non può essere ignorato nella redazione dell'atto di riassunzione;

sulla prescrizione

- il Comune eccepisce, ancora, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, quarto comma, c.c. per i crediti relativi alle fatture emesse nel quinquennio antecedente alla domanda (segnatamente per quelle emesse nel periodo dal 24 marzo 2010 al 5 novembre 2012, per un ammontare complessivo di € 151.464,69);

- SOGET richiama, in senso contrario, gli atti interruttivi depositati in giudizio, tempestivi tanto rispetto al termine decennale quanto rispetto a quello, ipotetico, quinquennale;

- l'eccezione va respinta;

- constano, in atti, molteplici atti di messa in mora, senz'altro interruttivi della prescrizione, con riferimento a tutte le fatture per le quali è causa;

- in particolare, dal raffronto tra l'elenco delle fatture rimaste insolute e i corrispondenti solleciti (inviati da SOGET al Comune di Pescara a mezzo posta elettronica certificata in data 18 settembre 2012, 29 aprile 2014 e 28 febbraio 2017, come documentato e non contestato), emerge che per nessuna fattura è decorsa la eccepita prescrizione di cui all'art. 2948, quarto comma, del codice civile;

- anzi, i solleciti hanno riguardato anche fatture non comprese nell'elenco di quelle qui in contestazione (nello specifico: le nn. 71, 69 e 259 hanno formato oggetto di messa in mora, ma non sono state portate all'attenzione di questa Corte);

- le fatture nn. 5606, 5998, 1061, 1062, 2550, 2551, 2556, 2557, 4999 non sono state sollecitate perché aventi data successiva all'ultima PEC; la relativa messa in mora è contenuta direttamente nel ricorso- monitorio, comunque entro il quinquennio prescrizione, come incontestato tra le stesse parti;

- con l'occasione, infine, merita rettificare l'importo della fattura n. 2556, che è di euro 5.090,20 (come da copia della fattura stessa, depositata in atti) e non di euro 16.962,84 come indicato nell'elenco riportato negli atti di SOGET;

sul primo gruppo di fatture

- (1) nel merito, un primo gruppo di fatture in contestazione (indicato in atti, per complessivi euro 272.160,24) riguarda l'attività di supporto all'accertamento della tassa sui rifiuti di cui alla convenzione n. 39051 del 2 agosto 2006;

- ad avviso del Comune, l'oggetto del servizio era così definito:

“fornitura attraverso la creazione di una banca dati informatizzata, necessaria al Comune di Pescara per il completamento dell’azione di accertamento di tutti i dati afferenti i tributi comunali, per il recupero dell’evasione della tassa sui rifiuti solidi urbani, sia in termini di infedeltà che di differente destinazione d’uso, tramite il puntuale incrocio informatico tra le superfici catastali delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, ai sensi dell’art. 1 comma 340 legge 311/2004 e le effettive utilizzazioni delle predette unità, questo anche ai sensi della legge 248/2005” (art. 1 della convenzione);

- tuttavia, secondo l’ente locale l’attività in concreto espletata dalla SOGET S.p.A. si sarebbe “limitata all’emissione di avvisi di accertamento TARSU sulla base delle banche dati già presenti nel gestionale del Comune, senza alcuna implementazione delle stesse come, invece, richiesto dall’affidamento sancito nella predetta convenzione”;

- sarebbe mancata, in dettaglio, “la fornitura della banca dati informatizzata e la realizzazione di strumenti informatici direzionali, nonché il confronto ed il conseguente riallineamento tra i dati forniti dal Comune, relativamente agli immobili da tassare, e quelli catastali”, con inadempienza della società;

- SOGET deduce, invece, l’effettiva esecuzione della prestazione, cioè le “attività finalizzate alla individuazione degli evasori, al calcolo delle somme dovute, alla emissione degli avvisi di accertamento prodromici alla iscrizione a ruolo”;

- alcuni dipendenti della società (indicati in atti) erano stati abilitati

ad operare, ed infatti operavano, sul sistema del Comune di Pescara

proprio in ordine all'accertamento della Tarsu;

- l'ente locale stesso ha reiteratamente attestato che la SOGET Spa ha espletato i servizi in suo favore;

- in merito a questo primo gruppo di fatture, riguardante l'attività di supporto all'accertamento della tassa sui rifiuti di cui alla convenzione n. 39051 del 2 agosto 2006, la pretesa di SOGET è fondata e meritevole di accoglimento;

- al riguardo, deve farsi riferimento all'art. 11 della citata convenzione, che determina il "corrispettivo economico della gestione del servizio" nella "misura percentuale pari al 7% (sette percento) oltre IVA sul riscosso derivante dall'attività di accertamento TARSU (...)"

- il servizio comprendeva una molteplicità di contenuti ed obiettivi, secondo quanto dettagliato all'art. 1 della stessa convenzione, e si articolava nelle attività elencate al successivo art. 2, nel rispetto delle condizioni indicate, tra l'altro, all'art. 5;

- ciò posto, il Comune non può sottrarsi all'obbligo di corresponsione, in favore della società incaricata, della quota convenzionale pari al 7% del riscosso da accertato, non essendo stata peraltro formulata alcuna contestazione sulla correttezza della somma liquidata e in particolare sui parametri presi a riferimento;

- le inadempienze della SOGET, lamentate (solo in via postuma) dal Comune, avrebbero dovuto trovare piuttosto disciplina nell'art. 14 della convenzione, che prevedeva per l'appunto una sanzione pari al 15% del valore di cui all'art. 11, in caso di mancato completamento di

una o più delle attività pattuite, con possibilità per il Comune di procedere anche alla risoluzione del contratto in caso di reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;

- al contrario, però, come stigmatizzato dalla SOGET, il Comune non solo non ha sollevato contestazioni agli effetti del citato art. 14, ma aveva addirittura ripetutamente attestato il regolare espletamento dei servizi attesi da parte di SOGET (facendo espresso riferimento, tra le altre, proprio alla convenzione n. 39051, qui in esame; si vedano le produzioni di SOGET sub A);

- in definitiva, in mancanza di contestazioni di inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali, la posizione del Comune (di non riconoscere il corrispettivo del 7% sul riscosso conseguente ad attività di accertamento operate tramite la SOGET medesima) non appare condivisibile;

- (1.1) va aggiunto che, nell'ambito di questo primo gruppo, il Comune ritiene anche che le attività comprese specificamente in tre fatture (n. 1327800/15 per € 128.260,56; n. 168000/16 per € 23.293,26; n. 255600/17 per € 6.166,00) non sarebbero ricollegabili ad alcuna convenzione, giacché le relative attività di "supporto" sarebbero state espletate in via di mero fatto dopo la scadenza della succitata convenzione n. 39051 del 2 agosto 2006, mai prorogata o rinnovata;

- SOGET obietta, quanto alla base giuridica, che con delibera giunta n. 1088 del 20 dicembre 2007 il Comune di Pescara (ex art. 3 del D.L. n. 203 del 2005) aveva stabilito "di continuare le predette attività contenute nelle singole convenzioni fino al 31/12/2010 con

SO.G.E.T. S.p.A.” (allegato C ricorso monitorio) e successivamente

sono intervenute una serie di proroghe sino al 30 giugno 2017

(allegato D ricorso monitorio);

- in relazione a queste tre fatture, ricomprese nel primo gruppo,

non ricollegabili, secondo il Comune, ad alcuna convenzione, quindi

rese in via di mero fatto, possono essere apprezzate, a favore di

SOGET, le delibere di Giunta, versate in atti (v. originario decreto

monitorio; all. a-c; proroghe sub d ed e), che avevano formalmente

prorogato l’incarico in questione anche oltre la scadenza originaria,

legittimando così il diritto della società incaricata a percepire il

corrispettivo economico di cui all’art. 11 della convenzione anche con

riguardo a queste ulteriori attività;

sul secondo gruppo di fatture

- (2) per un secondo gruppo di fatture (per complessivi euro

147.376,58), ricollegato al “servizio di supporto per l’attività di

accertamento e recupero I.C.I.” (Determina dirigenziale n. 16/2011 del

31.05.2011), il Comune evidenzia che agli atti risulta solamente la

predetta determinazione dirigenziale, peraltro riferita alla sola annualità

di evasione ICI 2007/08 e non agli anni successivi, con la quale si

disponeva l’approvazione dello schema di convenzione che, tuttavia,

non è mai stata sottoscritta dalle parti;

- al riguardo, SOGET si riporta a quanto esposto anche in ordine

alla Tarsu, osservando che le proroghe deliberate fra il 2007 e il 2017

riguardavano ovviamente anche l’ICI, e che la Determina dirigenziale

n. 16/2011 del 31 maggio 2011 costituisce l’estensione di una già

esistente convenzione;

- inoltre, le attestazioni rese dall'ente locale in ordine ai servizi espletati dalla SOGET Spa in suo favore, senza mai formulare contestazione alcuna, hanno ad oggetto anche "il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sugli Immobili";

- con riguardo a questo secondo gruppo di fatture, ricollegato al "servizio di supporto per l'attività di accertamento e recupero I.C.I." (Determina dirigenziale n. 16/2011 del 31.05.2011), sono fondate le eccezioni del Comune relative alla mancanza di una valida base giuridica del rapporto convenzionale;

- la determina dirigenziale n. 16 del 2011, citata (allegata da SOGET sub all. f all'originario ricorso monitorio), è manifestamente inidonea a fondare un valido rapporto giuridico tra le parti;

- invero, a differenza delle delibere di Giunta e degli atti consequenziali richiamati a proposito della TARSU, nel caso di specie si trattava non già di una "proroga" di un servizio già in essere, precedentemente pattuito tra le parti, bensì dell'estensione dei servizi concernenti la gestione dell'ICI, mediante una sorta di esternalizzazione di alcuni rami di attività, in analogia a quanto già fatto per la TARSU;

- il "servizio di supporto" in parola (riferito all'ICI) non era, infatti, specificamente contemplato dalle precedenti convenzioni e relative proroghe;

- la determina dirigenziale n. 16 del 2011, in analisi, reca la mera

approvazione di uno “schema” di convenzione, neppure completato in

tutte le sue parti e mai formalizzato mediante sottoscrizione dei

contraenti;

- si è quindi, in presenza dell'esecuzione, in via di mero fatto, di

un contratto inesistente, per il quale è richiesta la forma scritta *ad*

substantiam;

- al riguardo, non può quindi riconoscersi in favore della SOGET il

compenso del 7% sulle somme effettivamente riscosse, indicato nella

determina;

- si pone, quindi, la questione dell'arricchimento senza causa,

come da domanda subordinata di SOGET, la quale osserva di aver

speso risorse ingenti per rendere i servizi fatturati al Comune e, in via

istruttoria, chiede quindi l'espletamento di una consulenza tecnica

d'ufficio per stimare il lavoro svolto e il relativo valore economico;

- al riguardo, pare a questa Corte evidente ed innegabile l'utilità

conseguita dall'ente locale, nonché certamente sussistente il

corrispondente depauperamento della SOGET, in termini di costo vivo

delle risorse impiegate;

- va quindi accolta la domanda subordinata di arricchimento

senza causa ex art. 2041 c.c.;

- a tal fine, essendo certi l'arricchimento e il corrispondente

depauperamento (nei limiti, come detto, del costo vivo sopportato da

SOGET), ma non essendo possibile determinare in maniera analitica il

minore dei due valori, si ritiene di poter liquidare equitativamente nel

3% delle somme effettivamente riscosse il costo mediamente

sopportato da SOGET per l'estensione di attività in parola;

- le fatture del "secondo gruppo", dunque, andranno stornate per la parte che eccede la predetta misura del 3%, determinata secondo equità e riconoscibile a SOGET ex art. 2041 c.c.;

sul terzo gruppo di fatture

- (3) riguardo a un terzo, eterogeneo gruppo di fatture, valga quanto segue;

- (3.1) quanto alla fattura n. 12318/2015 di euro 201.484,57 (iva inclusa) riferita a "Compenso sulla rendicontazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – saldo TARES 2013 - riepilogo versamenti F24 dal 1.1.2013 al 31.12.2014", il Comune eccepisce che la convenzione rep. 38976 del 2005 (cfr. artt. 11 e 20) non prevedeva alcun compenso per l'attività di "rendicontazione" a cura del concessionario; infatti l'art. 8 della convenzione prevedeva il compenso (aggio) in favore del concessionario (pari al 4,60%) solo a seguito dell'attività di riscossione del medesimo in forza di suoi avvisi di pagamento (con esclusione, quindi, di qualsiasi compenso per i pagamenti effettuati direttamente dal contribuente alle casse comunali, senza l'intermediazione del concessionario);

- SOGET obietta che la prestazione si riferiva a tutta l'attività di riscossione del saldo TARES 2013 (delibera giunta n. 296 dell'11 aprile 2013, punto n. 2) e che il relativo pagamento mediante F24 non avrebbe alcuna rilevanza, come confermato anche dalla corrispondenza in atti; per la relativa rendicontazione, il Concessionario ha creato il sito WEBSOGET, al quale era abilitato

anche il Comune di Pescara mediante ben 47 dipendenti;

- SOGET ha anche prodotto in giudizio le reiterate attestazioni del Comune di Pescara circa la regolarità e l'efficienza dell'attività espletata, con espresso riferimento anche alla TARES; il pagamento della fattura, peraltro, era stato richiesto con mail del 23 settembre 2016 senza che l'ente sollevasse alcuna contestazione;

- ricorrerebbero, comunque, tutti i presupposti per la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c.;

- con riguardo alla fattura in discorso, n. 12318/2015 (riferita a "Compenso sulla rendicontazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – saldo TARES 2013 - riepilogo versamenti F24 dal 1.1.2013 al 31.12.2014"), la pretesa di SOGET appare fondata, alla luce dell'art. 8 del contratto 38976 rep del 16 dicembre 2005, successivamente prorogato in forza di apposite deliberazioni di Giunta, come documentato in atti e già dinanzi osservato con riguardo al primo gruppo di fatture;

- in particolare, il citato art. 8 stabiliva un compenso commisurato al 4,60% dell'importo riscosso "tramite avvisi di pagamento"; invero, dall'esame del fascicolo processuale si evince che non si trattava di un compenso per la "rendicontazione", bensì per la "riscossione" tramite avvisi di pagamento, così come rendicontata;

- la circostanza che, in conseguenza dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, i versamenti da parte dei contribuenti siano avvenuti mediante delega F24 con accredito diretto all'ente, non priva

la SOGET del diritto al compenso, determinato non solo e non tanto dall'attività materiale di riscossione e riversamento del denaro, quanto dell'attività amministrativa di processamento degli avvisi (art. 4 della convenzione) sulla base dei quali i contribuenti provvedevano ai versamenti dovuti, nonché di monitoraggio ed elaborazione dei dati utili anche alla predisposizione delle minute di ruolo (cfr. artt. 7 e 9);

- le attività svolte da SOGET, con diritto al predetto compenso, sono state sufficientemente documentate mediante le fatture e la corrispondenza versata in atti; in esse si fa correttamente ed espressamente riferimento alle liste di carico e agli importi maturati (come da apposite tabelle), consentendo all'ente locale di formulare ogni osservazione ritenesse necessaria; tuttavia, il Comune di Pescara non ha mai contestato, nonostante i solleciti, la debenza delle somme in parola né i parametri in base a cui le somme stesse erano state calcolate, attestando anzi in più occasioni, come già esposto, il corretto espletamento del servizio affidato;

- d'altra parte, a voler seguire il ragionamento del Comune, si verrebbe al paradosso per cui SOGET avrebbe dovuto continuare a svolgere le attività convenzionali senza alcun compenso, dal momento che, secondo quanto rappresentato dalle parti, le riscossioni ad esse conseguenti affluivano direttamente alla tesoreria dell'ente mediante le deleghe F24;

- né il Comune ha contestato specificamente (neppure in questa sede giurisdizionale) l'avvenuta riscossione TARES 2013, rapportata agli avvisi di pagamento di cui all'art. 4, nella misura liquidata da

SOGET sulla base dei fogli di calcolo e prospetti indicati nelle singole fatture;

- (3.2) In merito alle fatture n. 106200 del 14.03.2017 (euro 1.750,00) e n. 499900 del 27.10.2017 (euro 1.250,00), relative alla fornitura di software per il calcolatore Tari 2016-2017, il Comune eccepisce la mancanza di atto di affidamento, constando la richiesta della fornitura per il solo anno 2015 per l'importo di Euro 1.750,00 oltre iva; le fatture emesse, invece, trovano fondamento in un mero preventivo, cui non è seguita né accettazione né tantomeno atti di impegno di spesa da parte dell'Ente;

- SOGET obietta che mediante le mail del 12 aprile 2016 e del 9 marzo 2017, il Comune di Pescara ha chiesto alla SOGET (per il tramite di propri dipendenti) il calcolatore Tari anche per gli anni 2016 e 2017; in ogni caso, si configurerebbe un evidente arricchimento senza causa;

- con riguardo specifico a queste fatture, n. 106200 del 14.03.2017 (euro 1.750,00) e n. 499900 del 27.10.2017 (euro 1.250,00), relative alla fornitura di software per il calcolatore Tari 2016-2017, l'eccezione del Comune è fondata, non constando un valido contratto al riguardo;

- in difetto di pattuizione scritta, debitamente sottoscritta dai rappresentanti legali dell'ente nelle forme di legge, l'amministrazione comunale non può dirsi vincolata;

- il contratto, in fattispecie, è da ritenere radicalmente inesistente, sicché neppure ricorre il caso di cui all'art. 191,

comma 4, del testo unico enti locali (di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), concernente la violazione delle procedure contabili in materia di impegno di spesa;

- né sono ravvisabili, nello specifico, in difetto di prova (il cui onere grava su SOGET), i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., in presenza di importi tutto sommato modesti e non essendo agevolmente valutabile, neppure in via equitativa, il costo vivo sostenuto dalla SOGET per l'aggiornamento annuale dei "calcolatori" in questione;

- (3.3) quanto ad altre fatture (n. 255700 del 06.06.2017; n. 1647800 del 12.10.2015; n. 560600 del 30.12.2016; n. 5646/00 del 30.08.2013; n. 11896/00 del 5.11.2013; n. 13379/00 del 26.05.2014) l'ente locale eccepisce che le stesse non sarebbero liquidabili perché illegittime; ritiene, infatti, che l'aggio richiesto sulle fatture di cui sopra (al 7%) era spettante esclusivamente per l'attività di riscossione previ avvisi di accertamento (supporto attività anti evasione - contratto del 2006), non invece sull'attività di riscossione dei ruoli coattivi, per i quali la relativa convenzione richiama l'aggio previsto *ex lege*;

- SOGET obietta, a sua volta, che l'eccezione è del tutto generica; che, in ogni caso, l'aggio per gli accertamenti qui in discussione costituisce un compenso per il supporto all'attività di gestione della banca dati e individuazione dell'evasione, mentre la riscossione coattiva è un'attività diversa, espletata in concessione, con aggio (aggiuntivo e non sostitutivo) a carico del contribuente; nel contratto inerente l'accertamento non è previsto che il compenso

spetti soltanto in ipotesi di adesione all'accertamento da parte del contribuente (fase spontanea); del resto, dalla verifica dei contratti risulta che il pagamento dei corrispettivi (non dell'aggio) è dovuto sulle somme introitate dal Comune entro il termine di scadenza della convenzione; quanto alla banca dati, si obietta che, in virtù del contratto Tarsu 2006 (allegato E al ricorso monitorio), tale banca era stata regolarmente aggiornata mediante l'utilizzo del gestionale dell'Ente, su cui i dipendenti SOGET erano stati autorizzati ad operare;

- con specifico riguardo a queste fatture (n. 255700 del 06.06.2017, n. 1647800 del 12.10.2015, n. 560600 del 30.12.2016, n. 5646/00 del 30.08.2013, n. 11896/00 del 5.11.2013 e n. 13379/00 del 26.05.2014), l'eccezione del Comune di Pescara non appare fondata;
- in particolare, non può condividersi la tesi del Comune secondo cui l'aggio richiesto sulle fatture di cui sopra (al 7%) era spettante esclusivamente per l'attività di riscossione (non coattiva) previ avvisi di accertamento (supporto attività anti evasione - contratto del 2006) ma non invece sull'attività di riscossione "coattiva" dei ruoli, per i quali la relativa convenzione richiama invece l'aggio previsto *ex lege*;
- la tesi del Comune muove dall'erroneo presupposto per cui la riscossione coattiva non sarebbe remunerabile in aggiunta agli altri servizi, ma sostituirebbe ed assorbirebbe in sé anche il servizio di supporto affidato alla SOGET per individuare le posizioni di inadempienza dei contribuenti, elaborare e notificare i conseguenti provvedimenti, servizio per il quale era stabilito convenzionalmente un

compenso percentuale (diverso rispetto all'aggio) parametrato a quanto effettivamente riscosso (indipendentemente dalle modalità di riscossione);

- è invece fondata, sul punto, la tesi di SOGET, secondo cui deve tenersi distinto il compenso contrattuale previsto per l'attività "a monte", di "supporto" all'attività di gestione del tributo e individuazione dell'evasione, rispetto all'aggio riconosciuto, invece, "a valle", per l'eventuale riscossione coattiva affidata alla stessa SOGET sulla base di ben diversi presupposti, remunerata come tale *ex lege*;

- del resto, non solo dalla normativa, ma anche dall'esame degli atti convenzionali emerge, nitidamente, la differenza giuridica e l'autonomia concettuale (oltre che economica) tra le attività di supporto amministrativo all'attività di individuazione dell'evasione tributaria, cui consegue l'accertamento (e, in teoria, il versamento anche spontaneo del contribuente), e le attività di riscossione coattiva dei ruoli, indipendentemente dal fatto che i due servizi possano riguardare, in linea, le stesse somme precedentemente accertate e rimaste non versate;

- le due attività ben potrebbero essere affidate, disgiuntamente, a soggetti diversi, o essere affidate soltanto l'una a prescindere dall'altra; se svolte in successione, configurano comunque due segmenti di lavorazione separati e non sovrapponibili, ciascuno dei quali remunerato in via autonoma (compenso contrattuale, da un lato, aggio *ex lege*, dall'altro lato) sulla base di presupposti non omogenei e tra loro non interferenti;

- non si comprende perché, dopo l'elaborazione delle posizioni e il conseguente avviso di accertamento, in caso di versamento spontaneo da parte del debitore il compenso per la SOGET dovrebbe essere addirittura superiore rispetto a quello che spetterebbe alla società medesima qualora il contribuente restasse moroso ed obbligasse a ricorrere alla riscossione coattiva, cioè ad intraprendere un'attività ulteriore che si aggiunge (ma non sostituisce né incorpora) le precedenti già svolte;

- coerente con la suesposta impostazione è anche, da ultimo, l'insegnamento della Corte di cassazione, la quale ha efficacemente tratteggiato, da parte sua, la natura dell'attività di riscossione coattiva e del conseguente aggio spettante all'agente incaricato (cfr. sentenza 27650 del 30 dicembre 2020, cui può farsi rinvio);

- in conclusione, sul punto, in mancanza di specifiche contestazioni sull'ammontare delle somme rimosse, come indicate dalla SOGET nella corrispondenza intercorsa con l'ente locale, quest'ultimo non può sottrarsi al pagamento del corrispettivo per il servizio di supporto all'attività di accertamento, indipendentemente dal riconoscimento dell'eventuale aggio spettante per la successiva riscossione coattiva delle somme accertate;

- (3.4) quanto, specificamente, alla fattura n. 599800 del 30.12.2016 (per euro 127,84) il Comune rileva che la descrizione della prestazione ivi riportata non è sufficientemente dettagliata, e comunque il predetto documento fiscale non è ascrivibile ad alcun contratto;

- In proposito, SOGET non ha svolto specifiche difese;

- al riguardo, stante la censurata genericità e l'impossibilità di riferimento ad alcun contratto, in mancanza di difese svolte da SOGET sul punto, l'eccezione del Comune merita senz'altro accoglimento;

sul quarto gruppo di fatture

- (4) infine, per un quarto gruppo di fatture (le uniche ritenute dall'ente locale "astrattamente liquidabili", cioè a dire n. 122700 del 29.03.2016 per euro 8.288,20; n. 425600 del 19.10.2016 per euro 27.838,80; n. 106100 del 14.03.2017 per Euro 2.135,00; in totale, euro 38.262,00) il Comune afferma che l'importo finale non è stato, pur tuttavia, ancora corrisposto dall'amministrazione per la pendenza di contenzioso afferente somme decisamente maggiori;

- SOGET obietta, in proposito, che sulle fatture non v'è alcuna contestazione, che la questione dei rimborsi è pretestuosa ed esula dal presente giudizio e che le relative contestazioni le erano state formalmente comunicate dal Comune solo il 31 maggio 2018;

- con riguardo a questo quarto gruppo di fatture, le eccezioni del Comune si fondano quindi sulla pendenza di un parallelo contenzioso, dinanzi al giudice amministrativo, concernente somme decisamente maggiori rivenienti dalla contestazione di inadempienze della SOGET rispetto ai propri obblighi, tra gli altri, di diligente coltivazione dei crediti comunali (ritenuti prescritti per causa di comportamento colposo della SOGET) e di tempestivo riversamento delle somme riscosse, con applicazione delle conseguenti sanzioni ed interessi moratori;

- l'eccezione di compensazione, o comunque di sospensione del giudizio finalizzata alla futura compensazione, non può tuttavia essere accolta, in quanto il preteso controcredito del Comune è, al momento, controverso dinanzi ad altra giustizia;

- sovengono, al riguardo, i chiari principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui, tra l'altro:

- *"C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.*

- *D) La compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ."* (Cass, SS.UU., sent. 23225 del 15/11/2016);

- neppure sono ravvisabili, nel caso concreto, i presupposti per l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., trattandosi di

prestazioni già eseguite da SOGET, nell'ambito di un complesso intreccio di più rapporti convenzionali tra le parti, riguardanti annualità pregresse, e di correlate contestazioni aventi contenuto anche risarcitorio e sanzionatorio, tuttora *sub iudice*;

considerazioni conclusive

- in conclusione, il ricorso di SOGET merita accoglimento parziale, nei termini dinanzi specificamente indicati con riferimento a ciascuna fattura o a ciascun gruppo di fatture, previe rettifiche pure indicate, e con riconoscimento degli interessi moratori ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

- la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese;

- resta assorbita ogni altra questione;

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo,

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il ricorso di SOGET e, per l'effetto, condanna il Comune di Pescara al pagamento delle fatture indicate in motivazione, previe rettifiche ivi pure indicate, oltre interessi moratori.

Spese compensate.

Il giudice estensore

Il Presidente

Gerardo de Marco

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria

l'11/08/2021

Il Coordinatore della Cancelleria

f.to dott.ssa Antonella Lanzi